



TRIBUNALE DI PATTI

Presidenza

Al Consiglio Superiore della Magistratura, Settima Commissione indirizzo *settima-emergenzacovid@cosmag*.

Al Ministero della Giustizia – Gabinetto del Ministro

Al Sig. Capo del DOG presso il Ministero della Giustizia

Al Sig. Prefetto di Messina

Al Sig. Presidente della Corte d'Appello di Messina

Al Sig. Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Messina

Al Sig. Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Patti

A tutti i Magistrati ed al personale tutto in servizio presso il Tribunale di Patti
l'Ufficio del Giudice di Pace di Patti, Mistretta, Naso, S. Agata di Militello, S. Angelo di Brolo e Tortorici

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Messina

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Barcellona P.G.

Ai Sindaci dei Comuni di Patti, Mistretta, Naso, S. Agata Militello, S. Angelo di Brolo e Tortorici;

Ai tirocinanti in servizio presso il Tribunale di Patti

All'Ordine dei Dottori Commercialisti di Messina, Patti e Barcellona P.G.

Al Consiglio Notarile distrettuale

All'Ordine dei Medici Chirurghi ed Odontoiatri di Messina

All'Ordine degli Ingegneri di Messina

All'Ordine degli Architetti di Messina

All'Ordine dei Geometri

All'Ordine degli Psicologi

All'Ordine dei Consulenti del Lavoro

All'Ordine dei Chimici

All'Ordine dei Periti Agronomi

All'Ordine degli Agrotecnici

Al Sig. Direttore della Casa Circondariale di Messina

Al Sig. Direttore della Casa Circondariale di Barcellona P.G.

Al legale rappresentante della CARPA Servizi Soc. Cooperativa

Al legale rappresentante della ETNA POLICE s.r.l.

Al legale rappresentante di Astalegale.net s.p.a.

DECRETO N. hh / 2020

Oggetto: EPIDEMIA DA CORONAVIRUS 2019-nCoV

Attuazione d.l. 17/3/2020 n. 18 convertito in legge n. 27/2020, modificato dal d.l. n. 28/2020

Visto il decreto di questo ufficio numero 40/2020;

visto il d.l. n. 9/2020;

visto il D.P.C.M. del 4/3/2020;

visto il decreto del Capo del DOG del 6/3/2020;

visto il d.l. 18/2020, convertito dalla legge 27/2020 e modificato dal d.l. 28/2020 mediante il quale

si dispone la sospensione delle udienze civili e penali fino al 11/05/2020 e si prevede, per il periodo successivo, fino al 31/7/2010, l'adozione di misure straordinarie finalizzate a limitare le possibilità di diffusione del contagio da coronavirus 2019-nCoV;

visto il D.P.C.M. del 11/03/2020;

vista la Circolare del Ministero della Giustizia in data 12/03/2020 in materia di attività del personale in servizio presso gli Uffici UNEP;

viste le linee guida adottate dal Consiglio Superiore della Magistratura nella seduta del 26/03/2020;

visti i Protocolli civili stipulati in data 24.4.2020 con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti;

visto il Protocollo penale stipulato il 17.4.2020 con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti;

visto il D.P.C.M. del 10/04/2020;

visto il decreto n. 69/20 del 20/04/2020 adottato d'intesa dal Presidente della Corte d'Appello e dal Procuratore Generale;

visti gli esiti della riunione in Corte d'Appello del 22/04/2020;

viste le linee guida adottate d'intesa dal Presidente della Corte d'Appello e dal Procuratore Generale il 4.5.2020,

ritenuto che permane l'esigenza di limitare concretamente la mobilità ed i contatti tra le persone allo scopo di rallentare la diffusione dell'epidemia;

rilevato che, ai sensi dell'art. 83 commi 1 e 2 d.l. 18/2020 *dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 le udienze dei procedimenti civili e penali pendenti presso tutti gli uffici giudiziari sono rinviate d'ufficio a data successiva all'11 maggio 2020. Dal 9 marzo 2020 all'11 maggio 2020 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini stabiliti per la fase delle indagini preliminari, per l'adozione di provvedimenti giudiziari e per il deposito della loro motivazione, per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, per le impugnazioni e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.*

in attuazione dell'art. 83 c. 6 d.l. 18/2020, come modificato dal d.l. n. 28/2020;

DISPONE

CON RIFERIMENTO AL PERIODO COMPRESO TRA IL 12/05/2020 ED IL 31/07/2020

CRITERI GENERALI

visto l'art. 83 d.l. 18/2020

- 1) in tutti i casi in cui le udienze non siano soggette a rinvio, i magistrati, cureranno di fissare i procedimenti a orario, onde evitare il formarsi di assembramenti; in ogni caso sarà cura della cancelleria, d'intesa con il magistrato, provvedere alle comunicazioni di rito (nel penale con avviso comunicato esclusivamente con modalità telematiche, ai soli difensori anche nell'interesse dei rispettivi assistiti ai sensi dell'art. 83, commi 13 e 14 d.l. 18/2020) e all'affissione dell'elenco dei procedimenti da trattare con indicazione, per ciascuno, dell'orario di chiamata;
- 2) le udienze, in tutti i casi in cui vengano celebrate, anche eventualmente solo ai fini del rinvio, sono tenute a porte chiuse ai sensi degli artt. 472 c.p.p. e 128 c.p.c.; per ciascun procedimento saranno ammessi in aula unicamente le parti interessate al procedimento medesimo, la cui presenza sia prevista come necessaria o facoltativa dal codice di rito, ed i rispettivi difensori; è, in ogni caso, vietata la permanenza degli avvocati e delle parti nei corridoi ed all'esterno delle stanze dove si tiene l'udienza; le parti e gli avvocati potranno attendere nell'atrio in maniera tale da rispettare la distanza di sicurezza;
- 3) per le esigenze di ordine pubblico e di salute pubblica sopra evidenziate gli avvocati e i

procuratori si renderanno parte diligente adoperandosi affinché i propri assistiti non si presentino né in Tribunale, né, tanto meno, in udienza, a meno che la presenza degli stessi non sia prevista come necessaria dal codice di rito. I Consigli dell'Ordine cureranno che la presente disposizione venga recepita ed attuata dai rispettivi iscritti;

UDIENZE CIVILI E DEL LAVORO

visto l'art. 83 c. 11 d.l. 18/2020

4) nell'ambito dei procedimenti civili e del lavoro instaurati o da instaurare dinanzi al Tribunale sarà consentito unicamente il deposito telematico degli atti ai sensi e nei termini di cui all'art. 16 bis commi 1 e 1bis dl 179/2012; in tutti i casi in cui sia normativamente e tecnicamente possibile l'invio telematico degli atti, non sarà accettato il deposito cartaceo; gli obblighi di pagamento del contributo unificato di cui all'articolo 14 D.P.R. 115/02, nonché l'anticipazione forfettaria di cui all'articolo 30 D.P.R. 115/02 connessi al deposito degli atti con le modalità telematiche saranno assolti con sistemi telematici di pagamento anche tramite la piattaforma tecnologica di cui all'articolo 5, comma 2, D.Lv. 82/05.

visto l'art. 83 c. 6 e c. 3 lett. a) d.l. 18/2020

5) tutte le udienze civili pendenti presso tutti gli uffici giudiziari del circondario (Tribunale e Uffici del Giudice di Pace) nel periodo compreso tra il 12/05/2020 ed il 31/05/2020, con esclusione di quelle di seguito specificate, sono differite d'ufficio a data successiva al 31/07/2020; le udienze già fissate nel periodo compreso tra l'1/06/2020 ed il 31/07/2020, salvo diverso successivo provvedimento, si svolgeranno anche sulla base delle indicazioni contenute nei Protocolli sottoscritti in data 24 aprile 2020 con l'Ordine degli Avvocati di Patti:

a) con la modalità della c.d. partecipazione virtuale o cartolare delle parti ai sensi dell'art. 83, co. 7, lett. h) d.l. 18/2020 (v. *infra* n. 8);

b) ovvero tramite collegamento da remoto *ex art. 83 co. 7, lett. f) d.l. 18/2020* (*infra*, n. 9).

La trattazione "tradizionale" delle udienze costituisce, nel periodo suddetto, evenienza eccezionale e residuale, giustificata da obiettive esigenze processuali che, ad esempio, impongano la presenza in udienza delle parti private ovvero da criticità tecniche. Solo in casi assolutamente eccezionali, ove non sia possibile tenerle con le modalità descritte ai punti 8) e ss., si terranno con le modalità di cui ai punti da 1) a 3); allo scopo di garantire adeguato distanziamento sociale ed evitare il sovraffollamento, il giudice individuerà un numero congruo di procedimenti da trattare con le misure di cui ai punti da 1) a 3), differendo gli altri; nel caso di rinvio, il giudice provvederà d'ufficio, fuori dall'udienza e con congruo anticipo, al differimento, con fissazione della nuova udienza e comunicazione telematica alle parti a cura della Cancelleria;

6) non saranno comunque soggette al rinvio di cui al punto 5), le seguenti tipologie di procedimenti:

a) procedimenti in cui è urgente e indifferibile la tutela di diritti fondamentali della persona;

b) cause relative alla tutela dei minori, ad alimenti o ad obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità, per tali dovendosi intendere, quelle in cui non siano stati già adottati i provvedimenti urgenti e quelle in cui si debba decidere in ordine ad una richiesta di modifica dei provvedimenti in essere; verranno, pertanto, trattate, salvo istanza di rinvio, le udienze presidenziali di comparizione dei coniugi finalizzate all'adozione dei provvedimenti urgenti in pendenza di domanda di separazione e quelle finalizzate al tentativo di conciliazione in relazione ai ricorsi per separazione consensuale; le udienze relative a procedimenti in materia di separazione o divorzio, ove sia richiesta la modifica dei provvedimenti provvisori in materia di assegno di mantenimento o affidamento della prole, sempre che vi sia possibilità di pregiudizio per la tutela di bisogni essenziali;

c) procedimenti cautelari, tanto in sede di prime cure quanto in sede di reclamo; tuttavia, ove si debba procedere all'audizione di testi, il giudice valuterà la trattazione di un numero di procedimenti tali da evitare sovraffollamento e garantire il distanziamento sociale, rinviando gli

- altri procedimenti, analogamente a quanto previsto al punto 5);
- d) procedimenti urgenti in materia di tutela, amministrazione di sostegno, interdizione, inabilitazione, esclusivamente nell'ipotesi in cui sia stata dedotta una motivata situazione di indifferibilità incompatibile anche con l'adozione di provvedimenti provvisori e sempre che l'esame diretto della persona interessata non risulti incompatibile con le sue condizioni di età e salute;
- e) procedimenti in materia di TSO, volontaria giurisdizione urgente (tra esse comprese le cause in materia di prima regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli nati fuori dal matrimonio, di revisione delle condizioni di separazione e di divorzio nonché di revisione della disciplina relativa ai rapporti tra i genitori e i figli nati fuori dal matrimonio, di corresponsione diretta dell'assegno di mantenimento dal datore di lavoro del coniuge obbligato, di sequestro dei beni del coniuge obbligato, di riconoscimento della quota del t.f.r. al coniuge divorziato; di riconoscimento della pensione di reversibilità al coniuge divorziato), interruzione volontaria della gravidanza, ordini di protezione contro gli abusi familiari, di sospensione provvisoria dell'esecuzione delle sentenze e dei provvedimenti impugnati, procedimenti elettorali di cui agli artt. 22, 23 e 24 del d.lgs. n. 150/2011;
- f) ricorsi per ATP in materia civile ordinaria ai sensi dell'art. 696 e 696 bis c.p.c. che saranno comunque trattati con le modalità di cui al punto 8);
- g) ricorsi per ATP in materia previdenziale; la eventuale nomina del consulente sarà operata fuori udienza ed il giuramento dello stesso sarà differito al momento del deposito della relazione.
- h) altri procedimenti, diversi da quelli di cui al superiore elenco, aventi, ad insindacabile giudizio del giudice procedente, carattere di urgenza, nei termini di cui all'art. 83 c. 3 lett. a) penultimo inciso del d.l. 18/2020; la individuazione dei procedimenti la cui ritardata trattazione può produrre grave pregiudizio alle parti è effettuata, anche a prescindere dalla richiesta della parte interessata, dal capo dell'ufficio giudiziario, dal suo delegato e, per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del presidente del collegio;
- h1) tra i procedimenti di cui alla lett. h) devono ritenersi rientrare quelli in materia di opposizione all'esecuzione, quando l'eventuale istanza di sospensione fuori udienza sia stata respinta e la vendita risulti già fissata entro la data del 15/7/2020;
- i) a partire dall'1/6/2020, saranno trattati tutti indistintamente i procedimenti le cui udienze possano essere svolte con le modalità di cui ai punti 8 e ss.; il giudice valuterà l'opportunità di differire tempestivamente le prove testimoniali a data successiva al 31 luglio 2020, salvo che la parte interessata non rappresenti esigenze di specifica e motivata urgenza che rendano indifferibile l'esame.

incarichi di consulenza tecnica

- 7) in tutti i casi in cui si proceda a consulenza tecnica d'ufficio, l'incarico è conferito fuori udienza e il giuramento del consulente è effettuato successivamente in cancelleria o all'atto del deposito della relazione di consulenza tecnica, anche con dichiarazione telematica.

UDIENZA A TRATTAZIONE SCRITTA O A PARTECIPAZIONE CARTOLARE O VIRTUALE

visto l'art. 83 c. 7 lett. h) d.l. 18/2020

- 8) in tutti i casi in cui l'udienza civile non sia soggetta a rinvio secondo i superiori criteri, ove per la tipologia di procedimento e per la specifica fase non sia prevista necessariamente la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti, se consentito il rito telematico per lo specifico ufficio, l'udienza sarà celebrata virtualmente, senza partecipazione di parti e difensori, mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione, fuori udienza del provvedimento, del giudice.
- Sulle modalità di svolgimento dell'udienza a trattazione scritta, si rinvia a quanto stabilito nel Protocollo sottoscritto in data 24 aprile 2020.

UDIENZA A DISTANZA

visto l'art. 83 c. 7 lett. f) d.l. 18/2020

- 9) in tutti i casi in cui l'udienza civile non sia soggetta a rinvio e non possa procedersi mediante udienza a trattazione scritta come sopra descritta, se concretamente possibile (avuto riguardo alle disponibilità tecnologiche, alle caratteristiche dell'udienza ed all'attività da svolgere), ove l'udienza non richieda la presenza di soggetti diversi dai difensori, dalle parti e dagli ausiliari del giudice, anche se finalizzate all'assunzione di informazioni presso la pubblica amministrazione, la stessa potrà essere tenuta mediante collegamenti da remoto, avvalendosi preferibilmente degli applicativi Microsoft Teams o Skype For Business diffusi dal Ministero della Giustizia. Lo svolgimento dell'udienza dovrà in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. All'udienza le parti potranno partecipare unicamente per il tramite di postazione ubicata presso lo studio professionale del rispettivo difensore. Il giudice partecipa all'udienza dai locali dell'ufficio giudiziario.
- 10) Possono svolgersi con le modalità di cui al punto 9 le udienze presidenziali inerenti alla comparizione dei coniugi in relazione a giudizi contenziosi di divorzio, se tale modalità di svolgimento dell'udienza venga richiesta da entrambe le parti concordemente.
- 11) Sulle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto, si rinvia a quanto stabilito nel Protocollo sottoscritto in data 24 aprile 2020.

DELIBERAZIONI COLLEGIALI

visto l'art. 83 comma 12-*quinquies* d.l. 18/2020

- 12) le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge.

ATTIVITÀ IN TEMA DI PROCEDIMENTI CONCURSUALI E DI ESECUZIONE

- 13) le udienze prefallimentari e quelle relative a concordati preventivi saranno tenute, per quanto possibile, con le modalità di cui ai punti 8) o, in subordine, 9 e ss. Ove ciò non sia oggettivamente possibile, si applicheranno le cautele di cui ai punti 1) e ss. In quest'ultima circostanza il giudice avrà cura di fissare un numero di procedure tali da evitare assembramenti e garantire il distanziamento sociale, differendo gli ulteriori procedimenti. A norma dell'art. 10, co. 1, d.l. n. 23/2020, tutti i ricorsi ex artt. 15 e 195 legge fall. e 3 d.p.r. n. 270/1999 depositati tra il 9 marzo e il 30 giugno 2020 sono improcedibili (salva l'eccezione del co. 2, relativa a istanze di fallimento presentate dal P.M., quando vi è richiesta di provvedimenti urgenti ex art. 15, co. 8, legge fall.). Ne consegue che il Tribunale dichiarerà con decreto l'improcedibilità di quei ricorsi.
- 14) con le medesime modalità si terranno le udienze di approvazione del rendiconto finale del curatore e le verifiche dei crediti;
- 15) gli accessi presso i cespiti del fallito e presso i cespiti staggiti ad opera del custode o del delegato alla vendita sono sospesi fino al 24/5/2020, ad eccezione delle seguenti ipotesi, con le necessarie cautele (previa interlocuzione con il giudice):
- esigenza di controllo e monitoraggio dell'esercizio provvisorio;
 - pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite, di cui si abbia contezza o notizia verosimile (anche attraverso denunce, istanze di condomini, verbali dell'autorità giudiziaria);
 - verosimile attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti;
 - inventario non procrastinabile e ogni altra ragione di urgenza non preventivamente qualificabile, ma che imponga l'esigenza dell'accesso non dilazionabile.
- 16) i curatori fallimentari, fino alla data del 24/5/2020 sono esonerati dall'interrogatorio del fallito, salvi i casi di assoluta urgenza, valutati d'intesa con il giudice;

(mandati di pagamento in esecuzione di piani di riparto)

17) i curatori fallimentari, in esito alle autorizzazioni a procedere ai pagamenti disposti dal giudice delegato, richiederanno l'emissione di un mandato di pagamento cumulativo relativo alle richieste autorizzate, accompagnato da una lista dei singoli pagamenti da effettuare mediante bonifico online. In base alla superiore richiesta, la cancelleria provvederà all'emissione del mandato di pagamento che verrà sottoscritto dal giudice delegato e, successivamente, caricato su Sicic. Il curatore fallimentare provvederà a inviare – a mezzo PEC – all'istituto bancario o ufficio postale competenti, il mandato di pagamento e la relativa lista nominativa, affinché l'istituto possa provvedere all'effettuazione dei relativi bonifici on-line; quindi provvederà a riversare in atti copia degli estratti conto bancari o postali attestanti il buon esito dei bonifici effettuati.

(attività in materia di vendite giudiziarie)

18) gli esperimenti di vendita da fissare, saranno disposti per date successive all'1 giugno 2020; le udienze di cui all'art. 569 c.p.c. per l'autorizzazione alla vendita saranno fissate in data successiva al 1 giugno 2020; quelle già fissate saranno differite ad epoca successiva al 1/6/2020;

19) l'esperto stimatore è sollevato fino al 19/05/2020 dallo svolgere qualunque attività di accesso presso i Pubblici Uffici e presso il cespite staggito o acquisito alla massa fallimentare, salvo casi di urgenza, da valutare rigorosamente dal giudice su specifica istanza del curatore, del delegato o del custode; i termini per il deposito ed invio della perizia, conseguentemente, sono da intendersi sospesi fino al 31/05/2020;

20) le vendite già fissate fino al 30/5/2020, sia in materia di procedure concorsuali che in materia di esecuzione, ove il termine per la formulazione dell'offerta non sia già scaduto, sono sospese; in relazione a tali procedure, fino al 24 maggio 2020, sono sospesi gli accessi al cespite in vendita da parte del curatore per consentire agli interessati all'acquisto la visita del bene;

21) conseguentemente, il curatore e il delegato alla vendita, previa intesa con il giudice procedente, fisserà il nuovo termine di scadenza successivo al 30 maggio 2020, dandone tempestivo avviso agli utenti tramite pubblicazione sui siti internet sui quali è pubblicata la relazione di stima;

22) in tali casi

1) il curatore o il delegato daranno avviso della predetta sospensione sia agli eventuali offerenti che, pubblicamente, sul sito del gestore e sul PVP, specificando che trattasi di "*vendita differita ai sensi del d.l n. 11/2020. Le cauzioni già versate verranno tenute ferme per la nuova asta salvo richiesta di restituzione*";

2) le offerte già ritualmente pervenute verranno considerate valide per il nuovo esperimento, salvo che l'offerente non chieda la restituzione della cauzione già depositata;

3) la cancelleria sino al 24 maggio 2020 non accetterà il deposito delle offerte cartacee in relazione alle vendite sospese.

4) I curatori ed i delegati comunicheranno ai gestori incaricati delle vendite stesse di non consentire di effettuare offerte telematiche tramite il proprio sito;

23) relativamente alle vendite già fissate, sia in materia di procedure concorsuali che in materia di esecuzione, ove il termine per la formulazione dell'offerta sia già scaduto, le operazioni di apertura delle buste e gli adempimenti connessi sono rinviati a data successiva al 24 maggio 2020;

24) le udienze relative all'approvazione del progetto di distribuzione si terranno senza la presenza delle parti e, ove possibile, con le modalità di cui al punto 9. In tali casi il giudice procedente avviserà le parti dell'udienza, fissando un termine per il deposito telematico di eventuali osservazioni, con la precisazione che in mancanza di osservazioni il progetto di riparto si intenderà approvato.

25) tutte le attività di liberazione sono sospese fino al 24 maggio 2020, salvo la sussistenza di comprovate condizioni di urgenza e, in generale: quando sussista pericolo di danni a persone o a cose derivanti dal cespite pignorato; quando sussista concreto pericolo di attività di danneggiamento alla consistenza materiale del cespite ad opera degli occupanti.

(attività peritali)

26) in tutti i casi in cui sia stato conferito incarico di consulenza, comprese le ipotesi di ATP in materia previdenziale, le operazioni peritali che implicino visite mediche, accesso a pubblici uffici o luoghi privati, ispezioni o sopralluoghi, sono sospese fino al 17 maggio 2020, salvo che non sussistano ragioni di indifferibile urgenza.

UDIENZE PENALI

visto l'art. 83 c. 6 e 3 lett. b) d.l. 18/20

27) Le udienze dei procedimenti penali previste sino al 31 luglio 2020 presso tutti gli Uffici giudiziari del circondario che non rientrano tra quelle da trattare elencate nel successivo n. 30, sono differite d'ufficio a data successiva allo stesso 31 luglio 2020.

28) A norma dell'art. 83, co. 9, d.l. n. 18/2020, nei procedimenti come sopra differiti, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo del rinvio e, in ogni caso, non oltre il 31 luglio 2020. In linea generale, le udienze saranno differite d'ufficio, fuori udienza, dal Giudice monocratico o dal Presidente di sezione oppure dal Presidente del collegio, dal Gup o dal Giudice di pace dinanzi ai quali pende il procedimento, con avviso comunicato esclusivamente con modalità telematiche (sistema di notificazioni e comunicazioni telematiche penali o a mezzo PEC), con congruo anticipo, ai soli difensori anche nell'interesse dei rispettivi assistiti, ai sensi dell'art. 83, co. 13 e 14, d.l. n. 1/2020, nonché al pubblico ministero e, con modalità ordinarie, alle persone offese che risultino prive di difensore.

A tale fine, gli uffici del giudice di pace sono autorizzati all'impiego del sistema delle notificazioni e comunicazioni telematiche penali.

Nei casi in cui non sia possibile il differimento fuori udienza, per quelle che dovranno essere tenute ai soli fini del rinvio, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Patti valuterà l'opportunità, d'intesa con questa Presidenza, di individuare uno o più avvocati che intervengano in udienza stessa, eventualmente in sostituzione dei difensori titolari, al solo scopo di garantire il contraddittorio funzionale al rinvio dei procedimenti, nonché di invitare tutti gli iscritti a promuovere l'elezione di domicilio dei propri assistiti presso il proprio studio, depositando la relativa dichiarazione telematicamente a mezzo PEC presso l'indirizzo PEC della Cancelleria penale.

29) Ove possibile, a norma dell'art. 83, co. 12 bis d.l. n. 18/2020, le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti e periti, saranno tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, secondo quanto previsto nel Protocollo per le udienze penali indicato in premessa e al successivo punto 32).

UDIENZE PENALI NON SOGGETTE A DIFFERIMENTO

30) Non sono soggetti a rinvio le seguenti tipologie di procedimenti:

- a. procedimenti per convalida dell'arresto o del fermo;
- b. procedimenti di convalida dell'ordine di allontanamento immediato dalla casa familiare;
- c. procedimenti con imputati sottoposti a misura cautelare coercitiva o interdittiva;
- d. procedimenti in cui sono state richieste o applicate misure di sicurezza detentive;
- e. procedimenti che presentano carattere di urgenza, per la necessità di assumere prove indifferibili, nei casi di cui all'articolo 392 c.p., quando vi sia richiesta di parte e l'urgenza sia riconosciuta dal giudice procedente; in tali casi, ove possibile, l'udienza si svolge con le modalità di cui all'art. 83, co. 12 *quater* d.l. n. 18/2020;
- f. procedimenti i cui termini di prescrizione massimi maturino nei sei mesi successivi al 31

luglio 2020 e vi sia costituzione di parte civile;

g. procedimenti fissati per la trattazione di reclami *ex art. 410 bis c.p.p.* e di appelli avverso le sentenze dei Giudici di Pace che non richiedono la presenza delle parti (i primi) o che richiedono la presenza del solo P.M. e dei difensori (i secondi);

h. procedimenti per i quali non debba svolgersi attività istruttoria, essendo, pertanto, prevista unicamente la presenza delle parti e dei difensori, con riguardo a

- quelli in udienza preliminare;
- quelli che vengono per la prima udienza dibattimentale e relativamente ai quali si debba decidere in ordine alle questioni preliminari e/o all'ammissione delle prove;
- quelli che vengono esclusivamente per la discussione;
- quelli per i quali sia stata formulata richiesta di giudizio abbreviato non condizionato o condizionato meramente all'acquisizione documentale, anche se il giudizio abbreviato non sia stato ancora ammesso;
- quelli che vengono per applicazione della pena su richiesta;
- quelli per i quali i difensori di tutti gli imputati ed il pubblico ministero abbiano dichiarato il consenso all'utilizzo degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o nel fascicolo del difensore, con rinuncia all'escussione di tutti i testi;
- procedimenti nei quali sia stata formulata istanza *ex art. 464 bis c.p.p.*;
- procedimenti per i quali, in generale, non debba procedersi ad esame di testi o consulenti;
- procedimenti per i quali sia possibile celebrare l'udienza mediante collegamento da remoto, con le modalità di cui all'art. 83 commi 12 e 12 bis d.l. 18/2020;
- Ogni altro procedimento che, a giudizio del giudice, presenti carattere di effettiva urgenza.

30.1 - Nel contesto di una opportuna gradualità della ripresa dell'attività giudiziaria, il Presidente di sezione penale ed il Coordinatore dell'Ufficio Gip ovvero il Giudice procedente o il Presidente del Collegio valuteranno la necessità di rinviare anche a breve quei processi che, pur rientranti nel novero di quelli da trattare, non consentano di rispettare appieno le regole di distanziamento prescritte dalla vigente normativa emergenziale per numero di imputati e/o di difensori o per ogni altra circostanza anche di carattere logistico, ovvero per consentire la rimodulazione anche oraria dei procedimenti fissati o predisporre utilmente i collegamenti da remoto.

30.2 - Analogamente, in caso di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, il giudice o il presidente del Collegio valuterà se tale attività sia compatibile con le esigenze di tutela della salute prima evidenziate.

30.3 – Nei casi sub 30.1 e 30.2, per i procedimenti differiti a norma dell'art. 83, co. 9, d.l. n. 18/2020, il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-*bis*, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo del rinvio e, in ogni caso, non oltre il 31 luglio 2020.

31) In tutti i casi in cui si debba celebrare l'udienza, il giudice avrà, comunque, cura:

a) di fissare un numero di procedimenti tale da evitare sovraffollamento e da garantire adeguato distanziamento sociale, rinviando quelli in eccesso, anche d'ufficio e fuori udienza, con le modalità di cui sopra;

b) di fissare, ove possibile, orari differenziati, che saranno comunicati tempestivamente ai difensori con le modalità di cui sopra e, comunque, mediante affissione di avviso fuori dall'aula di udienza.

Nei casi suddetti, il giudice o la rispettiva cancelleria daranno tempestiva comunicazione al competente Nucleo di Carabinieri perché sia assicurato il servizio di assistenza alle udienze.

UDIENZE PENALI MEDIANTE COLLEGAMENTO DA REMOTO

Visto l'art. 83, commi 12 e 12 bis d.l. 18/2020

32) In tutti i casi in cui si debba tenere udienza con imputato o indagato detenuti e non rinuncianti, la partecipazione di questi ultimi all'udienza è assicurata, ove concretamente possibile (avuto riguardo alle disponibilità tecnologiche, alle caratteristiche dell'udienza ed all'attività da svolgere), ai sensi dell'art. 83, comma 12 del d.l. 18/2020 mediante videoconferenze o collegamenti da remoto, con gli strumenti già a disposizione degli uffici giudiziari e degli istituti penitenziari, anche al di fuori delle ipotesi indicate dall'art. 146 bis disp. att. cpp. In alternativa, possono essere utilizzati i collegamenti da remoto ovvero il programma *Microsoft Teams*, attualmente a disposizione dell'amministrazione e di cui alla nota del DGSIA del 21 marzo 2020, atteso che consentono la partecipazione di soggetti esterni alla amministrazione alle riunioni virtuali (forze dell'ordine ed avvocati). Analogamente si provvede, ove concretamente possibile (avuto riguardo alle disponibilità tecnologiche, alle caratteristiche dell'udienza ed all'attività da svolgere) ai sensi dell'art. 83, co. 12 bis d.l. n. 18/2020 per le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti.

Lo svolgimento dell'udienza dovrà in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti, oltre che la possibilità di comunicazioni riservate tra il difensore ed il proprio assistito.

Sulle modalità di svolgimento dell'udienza da remoto, si rinvia a quanto stabilito nel Protocollo sottoscritto in data 17 aprile 2020.

Fermo quanto previsto dal comma 12, le disposizioni di cui all'art. 83, comma 12 bis, "*non si applicano salvo che le parti vi acconsentano, alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti.*"

DELIBERAZIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO

33) Sulle deliberazioni collegiali in camera di consiglio mediante collegamenti da remoto si richiama l'art. 83, comma 12 quinquies, del d.l. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, come modificato dal d.l. n. 28/2020 a mente del quale "*le deliberazioni collegiali in camera di consiglio possono essere assunte mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Il luogo da cui si collegano i magistrati e' considerato Camera di consiglio a tutti gli effetti di legge. Nei procedimenti penali, dopo la deliberazione, il presidente del collegio o il componente del collegio da lui delegato sottoscrive il dispositivo della sentenza o l'ordinanza e il provvedimento e' depositato in cancelleria ai fini dell'inserimento nel fascicolo il prima possibile e, in ogni caso, immediatamente dopo la cessazione dell'emergenza sanitaria. Nei procedimenti penali, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle deliberazioni conseguenti alle udienze di discussione finale, in pubblica udienza o in camera di consiglio, svolte senza il ricorso a collegamento da remoto*"

trasmissione delle istanze e dei provvedimenti

34) gli avvocati hanno facoltà di inviare eventuali istanze e ricorsi in materia penale a mezzo PEC ai seguenti indirizzi:

GIP/GUP: gipgup.tribunale.patti@giustiziacert.it

DIBATTIMENTO: penale.tribunale.patti@giustiziacert.it

Sempre a mezzo PEC sarà acquisito l'eventuale parere del Pubblico Ministero che verrà inviato alla casella di posta elettronica certificata della Cancelleria richiedente.

È consentito ai magistrati l'invio telematico, per posta elettronica, dei provvedimenti in materia penale (con esclusione delle sentenze e delle ordinanze applicative delle misure custodiali) previa sottoscrizione dell'originale e successiva scansione, in formato PDF; in tali casi il documento originale darà depositato successivamente in cancelleria; in tali ipotesi il magistrato contatterà telefonicamente il cancelliere o l'assistente giudiziario di turno comunicando l'invio telematico del

provvedimento; il cancelliere o l'assistente curerà la ricezione del provvedimento, la stampa dello stesso ed il conseguente deposito, con attestazione che trattasi di documento pervenuto a mezzo mail acquisito previo contatto telefonico con il magistrato; quindi provvederà alle incombenze di rito, comprese le eventuali comunicazioni o atti di esecuzione; successivamente, all'atto del deposito dell'originale, verrà annotato sullo stesso l'avvenuta precedente trasmissione del medesimo in formato PDF a mezzo posta elettronica; al documento originale verrà allegata la copia precedentemente inviata contenente l'attestazione del deposito operata dal personale di cancelleria; qualora provvedimento sia inviato dal magistrato a mezzo pec, detto documento costituirà, a tutti gli effetti, originale.

sospensione dei termini

Visto l'art. 83, commi 8 e 9 d.l. 18/2020

35) Fino al 31 luglio trovano applicazione le norme di cui all'art. 83, commi 8 e 9 d.l. 18/2020, convertito nella legge n. 27/2020, come modificato dal d.l. 28/2020, secondo cui "8. Per il periodo di efficacia dei provvedimenti di cui al comma 7 che precludano la presentazione della domanda giudiziale è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e decadenza dei diritti che possono essere esercitati esclusivamente mediante il compimento delle attività precluse dai provvedimenti medesimi. 9. Nei procedimenti penali il corso della prescrizione e i termini di cui agli articoli 303, 308, 309, comma 9, 311, commi 5 e 5-bis, e 324, comma 7, del codice di procedura penale e agli articoli 24, comma 2, e 27, comma 6, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 rimangono sospesi per il tempo in cui il procedimento è rinviato ai sensi del comma 7, lettera g), e, in ogni caso, non oltre il 31 luglio 2020".

PERSONALE DI CANCELLERIA

36) per il personale di Cancelleria verranno diramate apposite disposizioni in ordine alla presenza in ufficio ed all'utilizzo di lavoro agile, telelavoro, orario flessibile, turnazioni, orario multiperiodale, nonché in ordine all'apertura al pubblico

UFFICIO UNEP

37) per l'ufficio UNEP verranno diramate apposite disposizioni in ordine alla presenza in ufficio ed all'utilizzo di lavoro agile, telelavoro, orario flessibile, turnazioni, orario multiperiodale, nonché in ordine all'apertura al pubblico

TIROCINI FORMATIVI

38) il tirocinio ex art. 73 della legge n. 98/2013 non è sospeso, ma i tirocinanti fino al 30 giugno 2020 sono esentati dal frequentare i locali del Tribunale di Patti; in tali casi l'attività verrà attuata mediante scambio telematico di atti e documenti ovvero altra modalità da convenire con il magistrato affidatario il quale avrà cura di registrare tutta l'attività.

MISURE DI IGIENE E PROFILASSI

39) la segreteria e l'ufficio acquisti vorranno completare le procedure di acquisizione del materiale sanitario (con particolare riferimento a liquido igienizzante per le mani, guanti monouso e mascherine individuali), eventualmente differenziando i fornitori onde aumentare la possibilità di approvvigionamento, curandone la distribuzione presso tutte le stanze del Tribunale e degli Uffici del Giudice di Pace;
i responsabili delle imprese addette alle pulizie dei locali cureranno con il massimo scrupolo che, in occasione degli interventi giornalieri, procedano alla pulizia di tutte le superfici di lavoro (scrivanie, scranni, banchi, ripiani) mediante disinfettanti a base di cloro o alcool;
il responsabile dell'impresa addetta alla vigilanza valuterà l'opportunità di dotare il personale, esposto a continui contatti con il pubblico, di idonee mascherine (preferibilmente FFP2 o FFP3) oltre che di guanti;

allo scopo di ridurre i rischi di contagio si dispone per tutti i frequentatori degli uffici giudiziari del Circondario:

- l'uso di idonee mascherine per tutto il periodo in cui si trovino all'interno dei locali;
- di evitare i contatti (comprese le strette di mano) con gli interlocutori, siano essi utenti o colleghi;
- di mantenere, per quanto possibile, una distanza dagli interlocutori non inferiore a 1,5 mt.;
- di lavare frequentemente le mani o fare uso di appositi disinfettanti (onde evitare che gocce di saliva possano essere veicolate dalle mani agli occhi, alla bocca, al naso o, in generale, al viso);
- di igienizzare le superfici con cui si è più frequentemente a contatto;
- a protezione della salute altrui, coprire bocca e naso in caso di colpi di tosse o starnuti;
- di evitare gli assembramenti all'esterno delle aule e delle stanze di udienza;
- di evitare di stazionare nei corridoi;
- il personale che dovesse manifestare sintomi para-influenzali ne darà tempestiva comunicazione e resterà assente dal servizio, facendo ricorso alla malattia;

Si comunichi a tutti i soggetti in indirizzo.

Si pubblichi con urgenza sul sito istituzionale del Tribunale e si affigga nei locali degli Uffici Giudiziari del Circondario.

Patti, 5 maggio 2020

Il Presidente del Tribunale
Mario Samperi

